

**DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE AFFARI GIURIDICI  
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

## **REGOLAMENTO**

### **PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A €100.000,00 (artt. 90-91, D.lgs. n.163/06 s.m.i. e artt.252 e 267, D.P.R. 207/10)**

Il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito "Ente", con sede legale in Roma, Via Nazionale, 82, e sedi periferiche distribuite su tutto il territorio nazionale, intende costituire un Elenco di prestatori di servizi professionali e tecnici, per l'affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché servizi affini di natura tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art.91 c.2 del D.lgs. 163/06.

Ai fini dell'utilizzabilità del predetto Elenco, l'importo massimo stimato per l'eventuale affidamento dei predetti servizi dovrà essere inferiore a € 100.000,00 (importo che si intenderà automaticamente adeguato nel caso di modifica normativa) al netto dell'IVA.

La formazione del suddetto Elenco non potrà in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né sarà prevista la costituzione di una graduatoria di merito.

L'Elenco sarà utilizzabile dall'Ente per procedere ad eventuali affidamenti da espletarsi su tutto il territorio nazionale.

Fermo restando quanto previsto al successivo art.6, relativamente alle modalità e finalità di utilizzo dell'elenco, gli affidamenti saranno effettuati previo esperimento delle procedure disciplinate dal vigente codice degli appalti pubblici (d.lgs n. 163/06 e s.m.i.).

L'elenco suddetto potrà essere utilizzato, altresì, per l'affidamento di servizi in economia di importo inferiore a 40.000,00, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006.

L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarico.

I contenuti del presente Regolamento si intendono sostituiti, modificati, abrogati o disapplicati automaticamente, ove incompatibili con sopravvenute, inderogabili disposizioni sovraordinate.

Gli interessati possono presentare domanda di inserimento nell'Elenco secondo le modalità di seguito indicate.

#### **Articolo 2 - Soggetti che posso presentare istanza di iscrizione**

Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco:

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa (art.90 c.1 lett. d);
- società di professionisti (art.90 c.1 lett. e);
- società di ingegneria (art.90 c.1 lett. f);

#### **SEDE LEGALE**

Via Nazionale, 82 - 00184 Roma  
T +39 06 47836 1

T +39 06 47836 333 ∫ F +39 06 47836 507  
@ affarigenerali@crea.gov.it ∫ W www.crea.gov.it  
C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008

- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato IIA stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi [art. 90, comma 1, lettera f bis) D.Lgs. 163/06]
- raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs 163/06, e s.m.i in quanto compatibili nonché l'art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (art.90 c.1 lett. g);
- I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 (art.90 c.1 lett. h).

Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, nonché dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010, i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Ai sensi dell'art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, gli interessati non possono iscriversi, in più di un'associazione temporanea o iscriversi singolarmente e come componenti di un'associazione temporanea, né possono iscriversi singolarmente, qualora si siano iscritti come componenti di una società di ingegneria o società di professionisti o consorzio.

I requisiti previsti dalla legge per le specifiche prestazioni professionali (iscrizione albo professionale, abilitazione all'esercizio della professione, attestazioni professionali, etc.) devono essere posseduti alla data di richiesta di inserimento nel relativo elenco.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco le associazioni di professionisti ed i raggruppamenti temporanei di professionisti devono già essere costituiti.

I soggetti iscritti nell'Elenco sono tenuti ad aggiornare i propri dati di iscrizione, ogni qualvolta si verifichi un fatto modificativo dei dati inseriti sulla piattaforma.

### **Art. 3 - Registrazione alla piattaforma e invio delle istanze di iscrizione**

Gli interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma *online* raggiungibile al link: [fornitori.crea.gov.it](http://fornitori.crea.gov.it) o alternativamente sul sito [www.crea.gov.it](http://www.crea.gov.it) entrando nella sezione Amministrazione e cliccando su Elenco fornitori.

Sulla piattaforma andrà selezionato l'Elenco professionisti tecnici per poi procedere alla procedura di registrazione. Perfezionata tale fase, gli interessati riceveranno le credenziali per compilare *online* l'istanza di iscrizione all'Elenco di che trattasi.

Compilati i campi, sarà possibile generare, tramite piattaforma, un documento di autocertificazione. Detto documento, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente e inoltrato per via telematica all'Ente, tramite la piattaforma medesima, unitamente al documento di riconoscimento del dichiarante.

In fase di registrazione, sarà possibile consultare per eventuale ausilio il manuale *online*, oppure contattare la società di assistenza con le seguenti modalità:

- tramite invio di e-mail all'indirizzo indicato sulla schermata iniziale della piattaforma
- tramite sistema di *ticketing*, utilizzabile dopo aver avuto accesso con le proprie credenziali nell'area "Supporto Tecnico"
- tramite il numero telefonico indicato sulla schermata iniziale

Nell'istanza da compilarsi *online*, i professionisti dovranno inserire, a titolo di elencazione indicativa e non esaustiva, i dati relativi a:

- Generalità del dichiarante
- Agenzia delle Entrate di competenza, dati previdenziali ed assicurativi, etc.
- Titolo di studio posseduto
- Ordine professionale di appartenenza
- Disponibilità a prestare i servizi tecnici in determinate aree geografiche di proprio interesse, con possibilità di segnalare per quali fasce di importo il professionista è disposto ad operare per ciascuna delle zone geografiche indicate
- Le tipologie di opere e prestazioni professionali svolte, utilizzando la classificazione di cui al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, art 8, tabelle Z1 e Z2.
- Le prestazioni professionali di natura tecnica che il professionista è disposto ad eseguire, utilizzando la classificazione semplificata indicata dall'Ente nella piattaforma
- Curriculum professionale (in conformità all'allegato "N" D.P.R. 207/10)
- Scheda referenze professionali (in conformità all'allegato "O" D.P.R. 207/10)

I soggetti, come sopra individuati, devono altresì dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06.

#### **Articolo 4 - Validazione delle istanze di iscrizione**

Le domande di iscrizione all'Elenco, da inoltrare attraverso la piattaforma, saranno sottoposte alla validazione del personale incaricato dall'Ente.

La validazione interverrà, di norma, entro il trimestre successivo alla data di presentazione delle singole istanze. In sede di prima costituzione dell'Elenco, detto termine può essere elevato a mesi cinque, in funzione del numero delle istanze pervenute.

I termini di validazione sopra indicati sono interrotti laddove si verifichi la necessità, segnalata agli interessati, di integrare o sanare eventuali irregolarità nelle istanze.

L'avvenuta validazione dell'iscrizione o la notifica di eventuali irregolarità da sanare verrà comunicata al recapito e-mail inserito dall'interessato all'atto della registrazione.

I documenti allegati all'istanza di iscrizione non verranno restituiti.

#### **Art. 5 Durata dell'iscrizione e aggiornamento dell'Elenco**

L'elenco è di tipo aperto. E' possibile presentare domanda di iscrizione all'Elenco in qualsiasi momento, tramite la piattaforma dedicata.

L'Elenco ha validità indeterminata, fino a diversa disposizione da parte della Direzione dell'Ente con apposito atto.

La durata dell'iscrizione degli iscritti nell'Elenco è pari alla durata dell'Elenco medesimo.

Ogni professionista è tenuto a mantenere aggiornato il proprio fascicolo personale *online*, con cadenza almeno annuale, ai sensi dell'art.125 c.12 del D.lgs. 163/06.

Allo scopo, con congruo anticipo rispetto alla scadenza annuale dell'iscrizione, la piattaforma invierà una comunicazione automatica, con invito ad entrare sulla piattaforma per confermare e/o aggiornare i propri dati di iscrizione, pena la cancellazione dall'Elenco.

La cancellazione in caso di mancata riconferma dei dati non preclude la possibilità di presentare nuova domanda di iscrizione soggetta a validazione come da disposizioni dell'articolo precedente.

### **Articolo 6- Modalità e finalità di utilizzo dell'Elenco**

L'Ente si riserva la facoltà di non ricorrere ai professionisti iscritti all'Elenco, o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:

- Nei casi in cui risulti possibile l'utilizzo delle risorse interne, dotate di idonei requisiti professionali e capacità tecnica;
- Quando si tratti di servizi che per loro caratteristiche tecniche o qualitative o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'Elenco;
- Qualora l'Ente ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri professionisti sul mercato.

La registrazione alla piattaforma e la validazione dell'iscrizione nell'Elenco non darà luogo ad alcun diritto o pretesa in capo agli iscritti ad ottenere futuri affidamenti dall'Ente.

Fatto salvo quanto sopra indicato, l'individuazione dei soggetti da invitare avverrà in relazione all'analogia tra il servizio da affidare e gli incarichi svolti dal professionista e all'area geografica di operatività espressamente indicata dal medesimo.

Nella selezione dei professionisti da invitare a presentare offerta, si applicano altresì i principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in coerenza con le procedure da attivarsi ex D.lgs. 163/2006.

Il principio di proporzionalità è inteso come obbligo di considerare condizione essenziale il possesso dei requisiti minimi di esperienza e professionalità, rispetto al contenuto, entità e complessità dell'incarico da conferire.

E' facoltà dell'Amministrazione inoltre procedere all'affidamento diretto nei casi previsti all'art. 125, comma 11, del D.lgs.163/2006.

Non è ammesso subaffidare l'incarico conferito o parte di esso, fatta eccezione di quanto disposto dall'art. 91 c. 3 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.

### **Art. 7 Controlli a campione**

L'Ente, a sua discrezione, si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sugli iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati, nonché l'attualità e la veridicità delle informazioni fornite.

Nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'iscritto sarà cancellato dall'Elenco.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara, l'Ente effettuerà segnalazione all'ANAC (già AVCP), ai sensi dell'art. 38 c.1-ter D.lgs.163/06.

### **Articolo 8- Cancellazione dall'Elenco.**

La cancellazione dall'Elenco dei professionisti iscritti avverrà nei seguenti casi:

- Nel caso di mancato aggiornamento o riconferma dell'iscrizione con cadenza annuale. La cancellazione in caso di mancata riconferma dei dati non preclude la possibilità di presentare nuova domanda di iscrizione;
- Per sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- Qualora siano state fornite informazioni e dichiarazioni non veritiere in sede di iscrizione, all'esito degli eventuali controlli effettuati dall'Ente;
- Per mancata dimostrazione, in occasione delle verifiche a campione, dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- Nel caso in cui i professionisti siano stati sospesi o esclusi dall'Albo di appartenenza o ne abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- Nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico - amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Ente.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione delle iscrizioni anche in relazione ad altre casistiche non rientranti tra quelle precedentemente elencate, previa adozione di atto motivato.

La cancellazione dall'Elenco potrà avvenire altresì in qualunque momento, su richiesta scritta dell'interessato tramite comunicazione all'Ente.

Della cancellazione dall'Elenco verrà data comunicazione al professionista interessato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione dei professionisti cancellati, qualora ne ricorrano i presupposti.

### **ARTICOLO 9 – Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ginevra Albano.

### **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali - Informativa**

Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alle attività del CREA, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento e in caso di eventuali futuri affidamenti, nell'ambito di procedure di scelta del contraente disciplinate dal D.lgs. 163/06.

La conservazione dei dati avviene tramite archivi informatici ed il loro trattamento avverrà nell'osservanza del D.lgs.196/03 s.m.i.

La diffusione dei predetti dati avverrà nei limiti di quanto strettamente previsto e disciplinato dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione, cui sono soggette le pubbliche amministrazioni.

Mediante presentazione di istanza di iscrizione pertanto, gli interessati esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

27 LUG. 2015

Il Direttore generale f.f.  
Ida Marandola